

PIANO DI RIPARTO
DEGLI ONERI A CARICO DELLA PROPRIETA' CONSORZIATA
PER L'ANNO 2010

NATURA GIURIDICA DEL CONSORZIO

Il territorio della Val di Pesa fu incluso tra i comprensori soggetti a trasformazione fondiaria di pubblico interesse, a norma dei DD.LL. 18.5.1924 n. 753 e 29.11.1925 n.2464, con R.D. 20.11.1930 n.1722, registrato alla Corte dei Conti il 7.1.1931 al registro n. 104 foglio 13.

Con il D.M. 26.1.1932 n. 136, venne approvata la proposta di delimitazione del comprensorio anzidetto, costituito dai terreni del bacino del Torrente Pesa, affluente di sinistra del Fiume Arno, della estensione complessiva di ettari 33,900, di cui 26,260 in provincia di Firenze e 7,640 in provincia di Siena.

Il Consorzio fu costituito ufficialmente con R.D. 5.1.1933, registrato alla Corte dei Conti il 20.1.1933 al registro n.2 foglio 114, dapprima denominato "Consorzio per la trasformazione fondiaria della Val di Pesa". Ha successivamente assunto la denominazione di "Consorzio di bonifica della Val di Pesa", ai sensi dell'art. 107 del R.D. 13.2.1933 n.215. Il Consorzio dei proprietari venne costituito con D.M. 24.3.1933, n.996.

Successivamente la Regione Toscana, in applicazione della L.R. 5.5.1994 n.34 "Norme in materia di bonifica" e del D.P.R. 23.6.1962 n.947 "Norme sui Consorzi di Bonifica in attuazione della delega prevista dall'art. 31 della L. 2.6.1961 n.454", con:

- la deliberazione del Consiglio Regionale n.315 del 15.10.1996 "Delimitazione dei comprensori di bonifica e individuazione delle Province competenti" L.R. 34/94 art. 5 e art. 11, ha individuato con il n.22 il comprensorio di Bonifica "Colline del Chianti", avente una superficie di circa 73,143 ettari (di cui ha 65,523 in provincia di Firenze, ha 7,594 in provincia di Siena e ha 26 in provincia di Arezzo), con la Provincia di Firenze indicata come Ente competente all'esercizio delle funzioni amministrative, di vigilanza e di controllo in materia di bonifica, di cui all'art. 11 della suddetta legge;
- la deliberazione del Consiglio Regionale n.173 del 3.6.1997 (emessa in applicazione dell'art. 47 della citata L.R. 34/94) ha individuato per ciascun comprensorio di bonifica l'Ente titolare delle funzioni di bonifica di cui all'art. 12; nel caso del comprensorio n.22 "Colline del Chianti", le funzioni di bonifica sono state attribuite al Consorzio di Bonifica della Val di Pesa, già operante e con i requisiti di cui all'art. 48 comma 1 della stessa legge, che ha dovuto modificare pertanto il proprio ambito di operatività, assumendo la nuova denominazione "Consorzio di Bonifica delle Colline del Chianti".
- la deliberazione del Consiglio Regionale n.123 del 5.10.2004 ha attribuito le funzioni operative e gestionali sul comprensorio n.21 "Val d'Elsa" al Consorzio di Bonifica delle Colline del Chianti, che ha dovuto modificare pertanto il proprio ambito di operatività, assumendo la nuova denominazione "Consorzio di Bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente della Toscana Centrale".

IL COMPENSORIO DEL CONSORZIO

Il Consorzio di Bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente della Toscana Centrale, ha competenza sul “Compensorio di bonifica n.22 - Colline del Chianti” e sul “Compensorio di bonifica n.21 - Val d'Elsa”, così come definiti dalla Delib.C.R. n.315 del 15.10.1996. L'area di competenza del Consorzio si estende su un territorio che comprende i bacini della Greve, del Vingone, della Pesa, dell'Orme, dell'Elsa e, più genericamente, tutti i bacini di sinistra idraulica del fiume Arno tra Rignano sull'Arno ed Empoli, per un totale complessivo di 1686.95 kmq (7.38% del territorio regionale).

I comprensori interessano il territorio di 32 comuni, di cui 19 in provincia di Firenze (Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Figline Valdarno, Firenze, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Rignano sull'Arno, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Tavarnelle Val di Pesa), 10 in provincia di Siena (Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Colle di Val d'Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicondoli, San Gimignano, Sovicille), 2 in provincia di Pisa (San Miniato, Volterra), 1 in provincia di Arezzo (Cavriglia).

Il territorio ha morfologia prevalentemente di tipo collinare con quote medie dei rilievi generalmente inferiori ai 500 m s.l.m. Le piane più importanti sono quelle di Badia a Settimo e di Empoli, con relativi sistemi di acque basse. Fortemente urbanizzato è l'asse costituito dal fiume Arno, in sinistra, con le città di Firenze (Oltrarno), Scandicci, Lastra a Signa, Montelupo F.no ed Empoli. Nei bacini affluenti dell'Arno, invece, le zone urbanizzate di recente espansione occupano prevalentemente le aree di fondovalle. Gli insediamenti minori più antichi sono invece generalmente localizzati su alti morfologici (crinali e spartiacque).

Con Provvedimento Commissariale n.57/10 del 13.5.2010 è stata approvata la delimitazione del perimetro del comprensorio n.21 e del comprensorio n.22 mediante l'elenco delle particelle dei foglio dei comuni inclusi.

Il comprensorio n.22, in relazione alle diverse situazioni sotto il profilo idraulico, morfologico, storico ed insediativo, può essere ripartito nelle seguenti unità areali e Unità Funzionali, ai sensi del vigente Piano di Classifica:

- A) il bacino del t.Pesa (BPE bassa Pesa, MPE media Pesa, APE alta Pesa, VIR Virginio);
- B) il bacino dei t.Greve-Ema (BGR bassa Greve, AGR alta Greve, BEM bassa Ema, AEM alta Ema);
- C) la piana di Settimo (SET);
- D) i bacini minori tra Lastra a Signa e Montelupo (VIN)(incluso il bacino del t. Vingone);
- E) la sinistra d'Arno della città di Firenze (FIR)(area urbana fiorentina);
- F) i bacini minori tra Bagno a Ripoli e Rignano (RIP) (incluso il bacino del t. Rimaggio).

Il comprensorio n.21, in relazione alle diverse situazioni sotto il profilo idraulico, morfologico, storico ed insediativo, può essere ripartito nelle seguenti unità areali e Unità Funzionali, da definire ai sensi del Piano di Classifica (per il comprensorio n.21):

- A) il bacino del t.Elsa (BEL bassa Elsa, MEL media Elsa, AEL alta Elsa, PES Pesciola, FOC Foci, SDR Staggia basso e Drove, CAR Carfini, STA Staggia alto);
- B) il bacino del t.Orme (ORM);
- C) la piana Empolese (EMP fossi minori Empoli, AVE fossi minori Arno Vecchio).

IL PIANO DI CLASSIFICA

L'art. 53, sez. IX, dello Statuto del Consorzio di Bonifica delle Colline del Chianti, prevede che "la spesa a carico della proprietà consorziata per l'esecuzione, la manutenzione, l'esercizio delle opere di bonifica, nonché quelle relative alle altre finalità istituzionali del Consorzio, è ripartita, in ragione dei benefici conseguiti, sulla base di apposito piano di classifica". Tale articolo è in perfetto rispetto dell'art. 860 del Cod. Civ., degli artt. 7, 11, 17, 21, 59 del R.D. 215/33, dell'art. 16 della L.R.T. 34/94.

Scopo del Piano di Classifica è dunque il riparto, tra i proprietari degli immobili ricadenti nel territorio consortile, delle spese che il Consorzio sostiene e che sono poste per legge a loro carico, così come anche indicato all'art. 16 della L.R.T. 34/94.

Alle Amministrazioni Consortili è stato quindi attribuito un vero e proprio potere impositivo di natura tributaria, che viene esercitato nei confronti dei proprietari degli immobili situati nel comprensorio e ritraenti un qualche beneficio dalle opere di bonifica. I contributi di bonifica sono prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica rientranti nella categoria dei tributi, riguardo ai quali la legge fissa direttamente i requisiti, ma ne affida la quantificazione alle decisioni discrezionali dei Consorzi. L'ammontare dei contributi è determinato secondo un piano di ripartizione, che necessariamente deve essere posto a controllo di legittimità.

I criteri adottati per la realizzazione del Piano di Classifica del Comprensorio n.22 "Colline del Chianti", tengono conto degli indirizzi forniti in materia dall'Associazione Nazionale fra i Consorzi di Bonifica e di Irrigazione nel 1935, e dall'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari nel 1958, delle disposizioni emanate dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste con la circolare n. 17 del 7.8.1964, della "Guida alla classifica degli immobili per il riparto della contribuenza", pubblicato nel Notiziario di maggio 1989 dell'A.N.B.I. e successive mm. e ii.; in ogni caso devono essere adeguati alle norme di legge nel frattempo intervenute (vedi per esempio L. 183/89) ed all'evolversi del concetto e delle funzioni della bonifica.

I criteri generali di riparto delle spese tra i vari proprietari consorziati (per il comprensorio n.22) sono attualmente individuati nel PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DELLE SPESE CONSORTILI (aprile 2004) approvato dal Consiglio dei Delegati con Deliberazione n.2/04 del 3.5.2004 e nell'ADEGUAMENTO DEGLI INDICI DEL PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DELLE SPESE CONSORTILI (maggio 2006). I criteri generali di riparto delle spese tra i vari proprietari consorziati (per comprensorio n.21) sono attualmente individuati nel PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DELLE SPESE CONSORTILI (aprile 2009) approvato dal Commissario Straordinario con Provvedimento n.50/09 del 22.4.2009.

BENEFICIO DI BONIFICA

In relazione al tipo dell'opera realizzata, gli effetti che possono derivare dalla bonifica si manifestano con un beneficio economico particolare, diretto e tangibile, e/o con un beneficio generale collettivo, diretto e/o indiretto, tangibile e/o intangibile. Producono un beneficio economico particolare gli interventi che rimangono circoscritti ad una data porzione di comprensorio e valorizzano solamente alcune attività produttive o interessano una specifica categoria di immobili (impianti irrigui, acquedotti, impianti di trasporto dell'energia elettrica, ecc., a servizio solamente di zone ben delimitate); producono invece un beneficio generale collettivo gli interventi che interessano la totalità del comprensorio e si estendono indistintamente su tutte le categorie di immobili presenti (interventi da cui derivano salubrità e sanità dell'ambiente, che migliorano le condizioni di insediamento umano e di ogni tipo di attività produttiva, che sono protezioni per le varie infrastrutture, come strade, linee elettriche e telefoniche, ecc.).

Dal momento che, in particolare, l'attività operativa del Consorzio di Bonifica della Toscana Centrale si espleta essenzialmente negli interventi di regimazione idraulica nei bacini del torrente Pesa e suoi affluenti, del t.Greve e suoi affluenti, del f.Elsa e suoi affluenti – oltrechè nella mitigazione delle difficoltà di scolo dei territori di pianura (Piana di Settimo e Scandicci, Pratella e Empoli) -, articolatisi in rimboschimenti nell'alto bacino, in interventi di difesa idrogeologica del suolo per le pendici, e in costruzioni di opere idrauliche (traverse, soglie, ecc.) per il regolare deflusso delle acque, e che esistono stretti rapporti di condizionamento fra la situazione idrogeologica dei territori montani e collinari e quella dei territori di pianura, e che infine le opere e le attività di carattere particolare hanno avuto gli oneri ripartiti solamente fra i consorziati direttamente interessati alle stesse, è evidente che gli interventi realizzati e l'attività per la manutenzione e l'esercizio delle opere stesse non producono benefici particolari, cioè soltanto a favore di alcune aree del bacino del T. Pesa o di alcune categorie di immobili, ma producono un beneficio generalizzato per gli immobili sia agricoli che extragricoli, e che si estende indistintamente su porzioni ben più ampie di comprensorio. Considerando poi il fatto che la Pubblica Amministrazione si è assunta totalmente l'onere delle opere pubbliche fondamentali per lo sviluppo del comprensorio, la spesa che oggi fa carico alla proprietà consorziata non riguarda più le voci di spesa per l'esecuzione di opere del genere. Il beneficio, allora, che la proprietà consorziata ricava, non si concreta in incrementi di valore fondiario o di reddito, essendo questi conseguenti all'esecuzione di opere che oggi sono normalmente a carico dello Stato o della Regione, ma nella tutela dei valori o dei redditi che via via vengono raggiunti attraverso l'attività di bonifica. Il riparto pertanto dovrà effettuarsi non più in funzione del confronto e quindi dei rapporti tra la situazione ante e post bonifica, bensì in funzione della situazione attuale del comprensorio che dall'attività consortile viene oggi salvaguardata.

In definitiva, la funzione che svolge attualmente il Consorzio, e che comporta oneri a carico dei consorziati, è quella di contribuire, in modo determinante, con gli interventi di manutenzione ed esercizio delle opere, alla sicurezza idraulica ed idrogeologica del territorio, assicurando condizioni idonee allo sviluppo della vita civile e delle attività economiche.

Il beneficio da considerare corrisponde alla diversa entità del danno che viene evitato con l'attività di bonifica, quindi in qualche modo è legato al diverso rischio idraulico cui sono soggetti gli immobili; ovvero tale beneficio sarà proporzionale alla probabilità che si verifichi l'evento avverso ed al danno che esso può causare.

I rapporti di beneficio tra i vari immobili si ottengono con la valutazione e l'utilizzazione opportuna di alcuni parametri tecnici ed economici. La composizione dei predetti elementi, espressi attraverso indici (idraulico ed economico), fornisce i rapporti esistenti tra gli immobili per quanto attiene la misura del danno evitato e quindi del beneficio prodotto dall'attività di bonifica.

L'indice idraulico viene discretizzato nell'intero comprensorio sulla base di unità funzionali omogenee (dal punto di vista idraulico), previa individuazione delle stesse. Analogamente l'indice economico è discriminato sulla base dei limiti comunali.

L'indice di beneficio dunque è valutato mediante combinazione degli indici suddetti, sull'intersezione zonale ottenuta dalle precedenti discretizzazioni, ovvero infine adottando per tutti i beni immobili ricadenti in ciascuna zona gli indici per essa ricavati. L'unità areale elementare di ragguaglio dell'indice di beneficio è il foglio catastale.

Con l'adozione di tale sistema viene tra l'altro rispettata l'esigenza di procedure applicative semplici e funzionali, tanto più sentite quando, come in questo caso, i soggetti contributivi sono numerosi. L'adozione di un valore medio per ciascuna zona risponde inoltre ad un criterio di equità, poichè non sarebbe possibile valutare con buona precisione il beneficio che può derivare al singolo utente, senza incorrere in sensibili sperequazioni. Tra l'alternativa dell'adozione del valore medio per zone e quella della valutazione del presumibile beneficio per singola unità di superficie (particella catastale), si è ritenuto di dover adottare la prima via, la quale oltre a semplificare le procedure applicative, appare più idonea a contenere l'entità dei possibili errori. Così facendo si è inserito il criterio dell'ordinarietà, che ammette l'introduzione di pratici limiti di tolleranza, che d'altra parte, come già detto, non possono evitarsi in soluzioni di problemi di questa natura, dove gli elementi concorrenti sono eccezionalmente numerosi.

BENEFICIO DI SCOLO AI SENSI DELLA L.R.T. 38/03 E SS. MM. E II.

Ai sensi della L.R.T. n. 38/03 e s.m.i., art. 16, comma 7, «I gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 21-7-1995, n. 81 e i comuni per l'eventuale quota riferibile alle acque meteoriche non ricomprese nella definizione di "acque reflue urbane" di cui all'art. 2, primo comma, lettera i) del decreto legislativo 11-5-1999, n. 152, sono tenuti a contribuire alle spese dei consorzi di bonifica, o degli altri soggetti competenti, in relazione al beneficio tratto, nell'ambito dei servizi loro affidati, dalla gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche. A tal fine i consorzi di bonifica, le comunità montane e le province interessate provvedono all'adeguamento dei vigenti piani di classifica».

Il beneficio di cui trattasi è, dunque, quello tratto dai Gestori del S.I.I. (o dagli altri soggetti di cui alla L.R.T. 38/03), nell'ambito del servizio ad essi affidato, dalla gestione, da parte dei Consorzi e/o C.M. e/o Provincie, delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche. E' stato calcolato facendo riferimento alla

Deliberazione della Giunta Regionale n. 715 del 20.7.2004 e delle allegate *Linee guida per la valutazione del beneficio di scolo*.

In particolare, per quanto riguarda il comprensorio n.22, è definito dalla Convenzione del 30.10.2007 nell'area di competenza dell'AATO 3 "Medio Valdarno", dalla bozza di convenzione approvata con Provvedimento Commissariale n.23/09 del 16.2.2009 nell'area di competenza dell'AATO 2 "Basso Valdarno". E' in corso di definizione per il comprensorio n.21.

APPLICAZIONE AL COMPENSORIO

Il comprensorio n.22, in relazione alle diverse situazioni sotto il profilo idraulico, morfologico, storico ed insediativo, può essere ripartito nelle seguenti unità areali e Unità Funzionali, ai sensi del vigente Piano di Classifica (comprensorio n.22 – anno 2006):

- A) il bacino del t.Pesa (BPE bassa Pesa, MPE media Pesa, APE alta Pesa, VIR Virginio);
- B) il bacino dei t.Greve-Ema (BGR bassa Greve, AGR alta Greve, BEM bassa Ema, AEM alta Ema);
- C) la piana di Settimo (SET);
- D) i bacini minori tra Lastra a Signa e Montelupo (VIN)(incluso il bacino del t. Vingone);
- E) la sinistra d'Arno della città di Firenze (FIR)(area urbana fiorentina);
- F) i bacini minori tra Bagno a Ripoli e Rignano (RIP) (incluso il bacino del t. Rimaggio).

Il comprensorio n.21, in relazione alle diverse situazioni sotto il profilo idraulico, morfologico, storico ed insediativo, può essere ripartito nelle seguenti unità areali e Unità Funzionali, ai sensi del vigente Piano di Classifica (comprensorio n.21 – anno 2009):

- A) il bacino del t.Elsa (BEL bassa Elsa, MEL media Elsa, AEL alta Elsa, PES Pesciola, FOC Foci, SDR Staggia basso e Drove, CAR Carfini, STA Staggia alto);
- B) il bacino del t.Orme (ORM);
- C) la piana Empolese (EMP fossi minori Empoli, AVE fossi minori Arno Vecchio).

PREVISIONI DI BILANCIO E RIPARTIZIONE DEGLI ONERI TRA LA PROPRIETÀ CONSORZIATA

Il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2010, prevede un'entrata tributaria di € 7,270,000.00 (Cat.1 del Tit.I), di cui € 7,000,000.00 per ruoli ordinari (Cap. 010 Art. 01-02-07), € 50,000.00 per ruoli arretrati (Cap. 010 Art. 04), € 220,000.00 per trasferimenti associabili a tributi (Cap. 020 Art. 01 - quota a carico dei soggetti individuati dalla LRT 38/03 e ss.mm. e ii.). Per la ripartizione a carico della proprietà consorziata (agricola ed extragricola) di tale entrata si utilizzano gli indici di beneficio valutati nel PIANO DI CLASSIFICA; per la piana empolese (EMP fossi minori Empoli, AVE fossi minori Arno Vecchio) tali coefficienti sono poi moltiplicati per un **fattore correttivo C** pari **0.547**, ai sensi del protocollo d'intesa relativo all'organizzazione transitoria delle attività in materia di bonifica di cui alla LRT n.34/94 nella piana empolese del 25.01.2008.

Il rapporto tra entrate tributarie e somma delle rendite immobiliari a cui sono applicati gli indici di beneficio per entrambi i Comprensori n.21 e n.22, che chiamiamo *rendita consorziale totale*, produce il coefficiente di riparto *k*; in particolare per l'anno 2010 il *coefficiente di riparto k* viene preso pari a **0.395445224**, e quindi con leggerissimo incremento rispetto a quello per l'anno 2009. Agli immobili extragricoli che si trovano in agglomerati urbani serviti da fognatura di cui alla Convenzione stipulata con AATO 3 "Medio Valdarno", viene applicato il *coefficiente di riparto k'* che si ottiene applicando al *coefficiente di riparto k* la riduzione percentuale ottenuta dal rapporto:

$$E_{\text{AATO}} / \sum_j T_j = k_0$$

dove E_{AATO} è l'onere a carico del gestore del Servizio idrico integrato di AATO 3; $\sum_j T_j$ è l'entrata tributaria derivante dagli immobili extragricoli di agglomerati urbani serviti da fognatura in carico al gestore del servizio idrico integrato di AATO 3. In definitiva il *coefficiente di riparto k'* per l'anno 2010 è calcolato pari a **0.338693122**.

E' prevista dall'Amministrazione Consortile l'istituzione di una quota di beneficio minimo della contribuzione (che può essere intesa come onere fisso da porre a carico di ciascun consorziato per lo svolgimento di servizi quali quello della gestione catastale, della visura consortile, etc., che producono un beneficio indipendente dagli indici idraulico-territoriale ed economici così come individuati nel PIANO DI CLASSIFICA), e costante per ciascuna posizione catastale. Si valuta per l'anno 2010 in € 3.30 tale onere (si considera assorbito nel beneficio di bonifica per importi del tributo superiori).

Ai sensi poi, dell'art.16 comma 13 della LRT 34/94 così come modificata dalla LRT 38/03, il contributo consortile inferiore al valore minimo iscrivibile a ruolo, ai sensi della normativa vigente, è riscosso tramite avviso bonario di pagamento o tramite ruolo pluriennale, quest'ultimo emesso al raggiungimento del minimo di legge.

Per quanto riguarda i tributi relativi a immobili ricadenti in aree di laminazione, su strutture arginali o opere idrauliche, o che si trovano in situazioni particolari tipo collabenti, etc., potranno essere ridotti, anche fino al 100%, comunque secondo procedura di cui al l'art.54 comma 2 dello Statuto consortile; la riduzione avviene tramite atto degli organi.

E' prevista la possibilità della redazione di appendici al presente Piano di Riparto, che tengano conto per i fabbricati di interesse storico e artistico, e per gli immobili extra-agricoli funzionali all'agricoltura, di agevolazioni, in termini di beneficio tributario, ai sensi di protocolli o accordi siglati su scala regionale.

Firenze, Agosto 2011